



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 20 Maggio 2021  
Ns. Prot. n.898

**AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI BISENTI**  
PEC: [comunebisenti@pec.it](mailto:comunebisenti@pec.it)

**AI RUP GEOM. BIAGIO LUPINETTI**  
PEC: [comunebisenti@pec.it](mailto:comunebisenti@pec.it)

**AL SEGRETARIO COMUNALE**  
PEC: [comunebisenti@pec.it](mailto:comunebisenti@pec.it)

**A tutti gli iscritti  
loro sedi**

**Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GENNAIO 2017 – II ANNUALITA'.**

Si riscontra la nota del 19-05-2021 a firma del RUP che riporta le deduzioni alla nostra del 14-05-2021 di pari oggetto.

Il chiarimento fornito dal RUP avvalora ancora di più, a nostro avviso, la totale incompetenza professionale dell'architetto per la progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto.

Infatti, il RUP specifica: *“opere di manutenzione volte a migliorare la percorrenza delle strade esistenti consistenti in rimozione di frane lungo il tracciato stradale, riprofilatura scarpate, rifacimento banchine con rinterro del materiale di scavo, ripristino cunette in terra, realizzazione di sottofondi stradali, posa in opera di binder, realizzazione zanelle e drenaggi, posa in opera di pozzetti per lo smaltimento di acque meteoriche, realizzazione gabbionate ed opere complementari.”*

Orbene la tipologia delle lavorazioni sopra specificate è propria delle “opere stradali” non connesse e non accessorie a opere di edilizia civile (Consiglio di Stato, sentenza n° 01255/2021 REG. PROV. COLL. del 11.02.2021).

Inoltre, le strade comunali in questione hanno caratteristiche di ruralità, ben lontane dall'essere infrastrutture legate a opere edili.

Senza volere estrapolare una frase dal contesto generale di una sentenza “ad usum delphini”, si riporta uno stralcio significativo della citata del Consiglio di Stato: “*Se, perciò, è ancora ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”) abilitare la figura professionale dell’architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2015, n. 1692/12 e Id., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550), .... Omissis”*”.

Dal che si evince che le opere stradali che possono rientrare nella competenza degli architetti sono quelle “.... di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente...””.

In sintesi, questo Ordine ribadisce la incompetenza della figura professionale dell’architetto alla progettazione e direzione dei lavori in oggetto e, ricorda nuovamente, che gli atti tecnici e contabili assunti da un tecnico non competente professionalmente sono inefficaci.



Il Presidente  
Ing. Agrippino Valente